



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 28/07/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 22/12/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 23/12/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 794,34, a titolo di commissioni e spese di istruttoria/notifica non maturate, al netto di quanto già restituito in sede di conteggio estintivo;
- il rimborso della commissione di estinzione anticipata, pari a € 164,41, e della quota insoluta;
- gli interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla previsione dell'art. 125 *sexies* del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli interessi e dei costi “*dovuti per la vita residua del contratto*” – ha creato nei finanziatori un “*legittimo affidamento*” circa la correttezza del loro operato. Esclude l'efficacia diretta della Direttiva nel nostro ordinamento (al riguardo, richiama la sentenza n. 10489/2019 del Trib. di Napoli). In ogni caso, ritiene che un'interpretazione dell'art. 125 *sexies*, comma 1 TUB, conforme alla sentenza *Lexitor*, dovrebbe essere rifiutata per il passato (con conseguente irrilevanza della stessa sentenza *Lexitor* nel presente procedimento), “*onde non incorrere in plurime*



*violazioni dell'ordinamento dell'Unione Europea e delle disposizioni dei relativi Trattati*"; nel caso *de quo*, quindi, non è dovuto alcun rimborso per le "Commissioni rete esterna" di cui alla lett. F) del contratto, trattandosi di costi imposti da terzi. Evidenza, inoltre, un contrasto tra le determinazioni assunte dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 e le indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza con la Comunicazione al sistema del 4 dicembre 2019, riferite unicamente a finanziamenti in corso alla data della cennata Comunicazione o, al più, alla data della pubblicazione della pronuncia della CGUE e, dunque, non al finanziamento oggetto del presente ricorso, estinto a seguito dell'emissione del conteggio estintivo del 23 dicembre 2019;

- la natura *up front* delle commissioni rete esterna, corrispondenti a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito, già "*integralmente e definitivamente sostenuti*" (produce la fattura dell'agente per compensi provvigionali, il relativo dettaglio, nonché la contabile del bonifico). Aggiunge inoltre che si tratta di un costo che "*non è autonomamente determinato dalla banca ma [...] addebitato da un soggetto terzo*" e che, pertanto, "*sarebbe del tutto ingiustificato che la banca si trovasse ora esposta alla sua restituzione*";
- la natura *up front* delle commissioni di attivazione, a copertura di attività "*preliminari*" e "*di perfezionamento*", che precedono o che coincidono con la stipula ed erogazione del finanziamento e che "*vengono svolte una tantum, quale che sia l'esito della domanda di finanziamento o la durata del contratto*", e delle spese di istruttoria, trattandosi di "*costi riferiti ad attività palesemente ed integralmente up front*";
- la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo sulla base del *pro rata temporis* a titolo di "*commissioni di gestione*", pari a € 1.222,05;
- la non rimborsabilità della commissione di estinzione anticipata attesa la mancata prova della sua non oggettiva giustificazione (richiama la dec. n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento).

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". Ciò in quanto "*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass.*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva";
- "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche";
  - "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le commissioni di attivazione, le spese di istruttoria/notifica e le commissioni rete esterna, di cui rispettivamente alle lett. C, E, F del SECCI, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti (in termini cfr. Coll. Bari, dec. n. 5287/2020; e n. 10504/2020). Tali voci di costo, conformemente a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, devono essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato "su un principio di proporzionalità" valido ed efficace.



Natura invece *recurring* deve riconoscersi al costo previsto per l'incasso delle rate ed alle commissioni di gestione, di cui rispettivamente alle lett. G e D del SECCI, perché remunerative di attività attinenti alla gestione del prestito, già rimborsabili col *pro rata temporis* secondo le previsioni contrattuali (così Coll. Bari, dec. n. 5287/2020).

Con specifico riguardo alle commissioni di gestione, deve ritenersi che l'importo da rimborsare debba essere considerato al lordo di € 50,00 previsto per "spese fisse" non chiaramente identificate in contratto, in conformità con l'orientamento già espresso da questo Collegio sul punto (cfr. Coll. Bari, dec. n. 10504/2020 e n. 23065/19).

Il Collegio, quindi, ritiene che le richieste del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

durata del finanziamento ▶		120	
rate scadute ▶		48	
rate residue		72	
TAN ▶		4,50%	
			% restituzioni
- in proporzione lineare			60,00%
- in proporzione alla quota interessi			38,30%

  

a/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm. di attivazione C) (up front)	€ 634,31	€ 380,59	€ 242,93	○	€ 242,93	
○	comm. di gestione D) (recurring)	€ 1.912,13	€ 1.147,28	€ 732,30	○	€ 1.147,28	
○	spese istruttoria E) (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 172,34	○	€ 172,34	
○	comm. rete esterna F) (up front)	€ 156,60	€ 93,96	€ 59,97	○	€ 59,97	
○	costo incasso rate G) (recurring)	€ 207,60	€ 124,56	€ 79,51	○	€ 124,56	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
rimborso da c.e.					€ 1.222,05	-€ 1.222,05	
tot rimborsi ancora dovuti						€ 525,03	
interessi legali						si	

In merito alla richiesta di restituzione di un solo rateo insoluto (si tratta verosimilmente della quota indicata nel conteggio estintivo riferita al gennaio 2020), il ricorrente ha versato in atti la comunicazione dell'Ente previdenziale dalla quale risulta a suo carico un addebito per un "prestito" la cui rata e la cui scadenza corrispondono a quelle del finanziamento *de quo*. Tuttavia, dal conteggio estintivo la rata relativa al mese di gennaio 2020, pari ad € 261,00, risulta prima addebitata come "quota insoluta", poi sottratta a titolo di "pagamento anticipato/inatteso". La richiesta di rimborso del rateo insoluto, quindi, non può essere accolta.

In merito alla commissione di estinzione anticipata, il Collegio rileva che il ricorrente ne chiede il rimborso "qualora tale indennizzo non risulti oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito".

Ora, a prescindere dal carattere consulenziale della domanda, nella specie la misura della penale per estinzione anticipata risulta contenuta nelle soglie di legge, pari all'1% del capitale residuo (art. 125 *sexies*, comma 2, TUB), né il ricorrente ha allegato o dimostrato che l'indennizzo preteso dall'intermediario a tale titolo sia, nella fattispecie in esame, privo di oggettiva giustificazione (in tal senso cfr. Coll. Coordinamento, dec. n. 5909/2020).

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 525,03, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS